

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2332**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore GUERZONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2003**

—————

**Norme in materia di diritto di asilo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai di avviso comune che i problemi dell'asilo, che fino a pochi anni fa hanno solo marginalmente interessato il nostro Paese, siano destinati a pesare in modo via via crescente. I mutamenti intervenuti in Europa e nel mondo a partire dal 1989 hanno accresciuto le domande di protezione rivolte anche all'Italia, non più considerato solo Paese di transito come è stato fino a pochi anni fa. Meno di 20.000 sono i rifugiati in Italia mentre in Germania e in Francia superano rispettivamente i 500.000 e i 900.000. Tuttavia l'Italia è meta di un numero crescente di uomini e donne in cerca di protezione. Infatti, se dal '90 al '98 le domande di asilo sono state 40.033, di cui accolte solo il 10 per cento (4.083), solo nel 1996 sono state invece 654; nel 1997, 1.598; nei primi mesi del 1998, 1963; nel 2000, 18.000 e nel 2001, 17.000.

Ed è prevedibile che la tendenza si stabilizzi anche per la collocazione geopolitica dell'Italia, il cui territorio è di snodo verso l'occidente e l'Europa, sia per l'area mediterranea, sia per l'oriente europeo ed asiatico.

Nonostante l'urgere di questa realtà, purtroppo la legislazione italiana in materia di asilo è ancora del tutto inadeguata, in contrasto con i numerosi voti parlamentari espressi negli ultimi anni in questo senso. Nel nostro ordinamento le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo vedono la luce solo nel 1954, con la legge n. 722, del 24 luglio, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Con la cosiddetta «Legge Martelli» (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39) si interviene parzialmente e con un solo articolo a

definire l'istituto dell'asilo in via di emergenza. Più consistente è l'innovazione legislativa per la disciplina della protezione temporanea per motivi umanitari, rivolta non necessariamente ai singoli ma a gruppi di persone non individualmente perseguitate ma colpite da violenze e minacce e da pericoli in atto nei loro paesi. Si tratta di una protezione diversa e non coincidente, nei presupposti e nei contenuti, rispetto al diritto di asilo. Nella legge 6 marzo 1998, n. 40, la materia è stata regolamentata con l'articolo 18 ponendo così fine alla fase dei provvedimenti specifici come negli anni più recenti è avvenuto con iniziative a favore di somali, di ex jugoslavi, di albanesi e di minori del Ruanda. Per questa ragione su questa protezione umanitaria non si interviene nel presente disegno di legge.

Con la legge 30 luglio 2002, n. 189, il tema dell'asilo è stato ripreso ma ancora in termini assai poco consistenti e del tutto insoddisfacenti e per molti aspetti ancora sotto l'urgere di emergenze.

Conclusivamente si può quindi affermare che l'Italia - che prima dell'ottobre '97 ha reso operativi gli accordi di Schengen in base ai quali sono stati aboliti i controlli alle frontiere tra gli Stati membri - a tutt'oggi è l'unico Paese dell'Unione europea (UE) che manca ancora di una legislazione organica sul diritto di asilo ad oltre cinquant'anni dalla Convenzione di Ginevra, talché di fatto anche l'articolo 10 della Costituzione può ritenersi ancora non applicato.

Proprio per riempire questo vuoto normativo grave si interviene con il presente disegno di legge riprendendo in gran parte, con modifiche significative, un articolato approvato dal Senato nella precedente legislatura che anche la Camera votò con qualche modi-

fica, e sul quale non fu possibile procedere ad una terza lettura, per l'approvazione definitiva, poichè intervenne lo scioglimento delle Camere connesso alle elezioni politiche (v. atto Senato n. 203-554-2425-B, XIII legislatura). Nell'articolato di quel disegno di legge, che ora si riprende, si condensano numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare ed il disegno di legge n. 2425, d'iniziativa del Governo, «Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo», del 13 maggio 1997.

L'ambizione è quella di dotare finalmente lo Stato e la pubblica amministrazione di una normativa organica che consenta di affrontare con efficacia le molteplici emergenze proposte dalla necessità e dalla volontà di proteggere i diritti dell'uomo. E in questo senso si è tenuto conto in particolare delle proposte e delle posizioni assunte dal Consiglio italiano per i rifugiati (CIR) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR).

Punto di riferimento e presupposto del presente disegno di legge sono senz'altro l'iniziativa dell'Unione europea per quanto riguarda la tutela del diritto di asilo, espressamente previsto nel trattato istitutivo dell'UE (Trattato di Maastricht) e disciplinato al «terzo pilastro» (Affari interni e giustizia) e poi opportunamente trasferito al «primo pilastro», con il trattato di Amsterdam. Con questo trasferimento si è reso possibile infatti pervenire, in materia di asilo, ad una regolamentazione comune tra i Paesi dell'UE. Così come - già dal settembre '97 - è pienamente efficace la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 523, che interviene a determinare lo Stato responsabile delle domande di asilo presentate in uno degli Stati dell'UE.

Il presente disegno di legge dunque si svolge in coerenza con le normative europee comunitarie, nella prospettiva di una necessaria e urgente implementazione delle regole e delle politiche comuni dell'asilo, e, non di meno, nella convinzione che dette regole e

politiche europee non rendono superfluo ma urgente che l'Italia abbia una legge organica in materia di diritto di asilo.

È appena il caso di rilevare la netta distinzione concettuale, ma anche per ciò che riguarda le norme e politiche operative, tra l'immigrazione alimentata da ragioni economiche e il diritto di asilo. A ciò il presente disegno di legge si attiene rigorosamente.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10 della Costituzione, si è delineata una soluzione per l'istituto dell'asilo in coerenza con i principi costituzionali proponendo norme che al tempo stesso tengono conto di quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti.

Nel presente disegno di legge si presta particolare attenzione:

a) alla previsione, tra le cause fondanti la richiesta di asilo, di persecuzioni per motivi di sesso e di appartenenza ad un gruppo etnico. Ciò anche sulla scorta delle tragedie prodotte dalla «pulizia etnica» praticata, tra l'altro, in aree della ex Jugoslavia e in Ruanda;

b) al potenziamento della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo assicurandone collegialità e interdisciplinarietà anche con l'inserimento di esperti in materia di diritti civili e umani. Con l'introduzione dell'istituto del pre-esame delle richieste di asilo presentate alle frontiere o alle questure, da parte di un delegato della Commissione centrale, verrà valutata la loro ammissibilità e fondatezza cosicchè la Commissione centrale si dedicherà all'esame di richieste dotate dei necessari requisiti ed assumerà conclusioni in minor tempo rispetto ad oggi;

c) a che sia riservata adeguata assistenza a tutti i richiedenti asilo fin dall'inizio della procedura che ha luogo con la presentazione della domanda. In questo senso si propone di estendere e valorizzare il ruolo di associazioni specializzate non governative e quello dei rappresentanti dell'ACNUR che

potranno svolgere azioni di informazione, assistenza e vigilanza per l'effettivo rispetto delle garanzie previste nelle procedure per i richiedenti asilo, e ciò a partire dai punti accoglienza alle frontiere e nelle questure;

*d)* ai minori soli, alle donne e a chi abbia subito violenze, cui si prevede di riservare una particolare tutela;

*e)* ad accelerare e semplificare i procedimenti giurisdizionali. In questo quadro si prevedono titoli di soggiorno per motivi di giustizia;

*f)* a che la revisione ogni cinque anni delle singole posizioni, compiuta dalla Commissione centrale, consenta di permanere sul territorio nazionale con relazione alle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri.

*g)* a che misure di assistenza e integrazione possano essere assunte dagli enti locali;

*h)* ad un'ampia gamma di diritti di protezione sociale e sanitaria e di misure per l'accoglimento, l'inserimento e l'integrazione, previste insieme al diritto di accesso al lavoro, agli studi ed alla professione ed, entro certi limiti, allo stesso pubblico impiego, con parità di trattamento previdenziale e assistenziale rispetto ai cittadini italiani;

*i)* alla fruizione della Carta di soggiorno come previsto dalla legge n. 40 del 1998.

Con l'articolo 1, si riconosce il diritto di asilo con riferimento all'articolo 10 della Costituzione e nel rispetto delle Convenzioni internazionali (Convenzione di Ginevra del 1951 e Convenzione di Dublino del 1990) e con attenzione particolare ad altre fonti in materia, come il Manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati del 1979, le risoluzioni del Consiglio dell'UE del 1995 ed il relativo atto del Parlamento Europeo, la Conclusione ACNUR del 1981 in materia di riunificazione familiare, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Dichiarazione delle Nazioni Unite

e la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia).

L'articolo 2 definisce la platea dei possibili titolari del diritto di asilo e l'articolo 3 riguarda la Commissione centrale da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la sua ripartizione in sezioni e il rinvio al regolamento con il quale se ne definiscono l'organizzazione ed i modi del funzionamento.

L'articolo 4 disciplina la presentazione delle domande di asilo ed il possibile intervento di assistenza al richiedente dell'ACNUR e di organizzazioni non governative riconosciute e dedite alla protezione dei diritti umani.

L'articolo 5 definisce le misure a favore dei minori soli.

L'articolo 6 riguarda il pre-esame affidato al delegato della Commissione centrale e gli articoli 7 e 8 intervengono rispettivamente a disciplinare l'esame nel concreto della Commissione centrale delle domande non manifestamente infondate e le decisioni di merito.

Con l'articolo 9 si disciplinano i casi in cui va riconosciuta l'impossibilità temporanea di rimpatrio.

Il richiedente asilo si prevede sia assistito fino dalla presentazione della domanda per la salute, il vitto e il mantenimento e la sistemazione abitativa temporanea. Nella fase successiva, quella che precede l'esame della domanda da parte della Commissione centrale, è previsto un intervento locale di accoglienza, con vitto, alloggio ed eventuali elargizioni di denaro per spese di trasporto da parte dei comuni.

L'articolo 10 disciplina i ricorsi al tribunale competente contro le decisioni della Commissione centrale, che sospendono la decisione e consentono di accedere ad un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

Gli articoli 11 e 12 intervengono in materia di permesso di soggiorno della durata di cinque anni e di documenti di viaggio e del loro rinnovo. L'articolo 13 riguarda i casi di cessazione della condizione di rifugiato e delle relative garanzie di ricorso.

Con gli articoli 14, 15 e 16 si disciplinano le misure di assistenza e di integrazione dei titolari del diritto di asilo, ispirate al pieno riconoscimento dei diritti della persona e delle possibilità di lavorare, di ricongiungersi con familiari, di compiere studi in Italia, di avere riconosciuti i propri titoli di studio o professionali acquisiti in patria o all'estero e il diritto all'assistenza sanitaria e alla previdenza.

Per quanto riguarda gli alloggi popolari ai rifugiati, sono applicate le misure già riconosciute in favore dei profughi italiani.

Gli articoli 17 e 18 intervengono rispettivamente con norme transitorie e per disposizioni finanziarie.

Si è consapevoli che dotarsi di una legge sul diritto di asilo non significa avere subito necessarie e adeguate politiche in questo senso. Non vi è dubbio però, che essa costituisce un presupposto indispensabile affinché lo Stato, le amministrazioni pubbliche, le Regioni, gli enti locali e la società civile, quelle politiche promuovano e vi dedichino le loro attenzioni da soggetti protagonisti e di governo.

D'altra parte se l'Italia si doterà di una normativa sul diritto di asilo, con autorità e forza politica accresciute, potrà richiedere all'Unione europea di assumere nuove responsabilità e di procedere rapidamente nell'adozione di regole comuni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Protezione della persona)*

1. Lo Stato italiano garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, delle convenzioni e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce e delle normative dell'Unione europea.

## Art. 2.

*(Titolari del diritto di asilo)*

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

*a)* allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo, ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico o per le sue opinioni politiche;

*b)* allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione

del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o di propri familiari ovvero a restrizioni della libertà personale.

2. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

### Art. 3.

#### *(Commissione centrale)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione conferitale dalla presente legge. La Commissione centrale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e da un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere

conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero dell'interno, da un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da due esperti qualificati in materia di diritti civili e umani designati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa i supplenti per i due esperti in materia di diritti civili ed umani. Le sezioni sono regolarmente costituite con la partecipazione di cinque componenti. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno.

5. Alle sedute delle sezioni partecipa un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività

della Commissione medesima, nonché le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizioni dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipano, con funzione consultiva, anche due esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande d'asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri,

dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

Art. 4.

*(Domanda d'asilo)*

1. La domanda d'asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, o alla questura del luogo di dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve poter produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di un interprete. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione, assistenza e vigilanza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per

la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero,

rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

#### Art. 5.

##### *(Minori non accompagnati)*

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Le decisioni riguardanti i minori non accompagnati devono essere assunte con la considerazione preminente del principio dell'interesse superiore del minore come stabilito dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

5. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo, salvo nel caso in cui sia stato adottato un permesso provvisorio in attesa di rimpatrio.

Art. 6.

*(Pre-esame)*

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 6.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il ri-

chiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 11. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

*a)* sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

*b)* provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana. Lo Stato individuato competente deve essere informato che la persona respinta ha presentato domanda di asilo ritenuta inammissibile senza un esame di merito;

*c)* sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune commesso all'estero prima di essere ammesso in Italia in qualità di rifugiato o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

*d)* risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera *c)* da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

*e)* sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non defini-

tiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

*f)* risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. Nei casi previsti al comma 4, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, la decisione finale è rimessa alla Commissione centrale alla quale si invia la documentazione istruttoria.

6. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale, di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

*a)* i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

*b)* la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

7. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinvitato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso.

9. I provvedimenti del delegato della Commissione centrale sono adottati con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato, unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed al tribunale competente per territorio.

10. Il ricorso al tribunale competente per territorio, che decide entro trenta giorni, avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale sospende il provvedimento di respingimento o di espulsione. Al ricorrente è concesso un permesso per motivi di giustizia.

11. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca entro due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina se-

zione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

12. In caso di mancata convalida, da parte del tribunale, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitano di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 11 con le modalità indicate nel medesimo comma.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le mo-

dalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

#### Art. 7.

##### *(Esame della Commissione)*

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento

relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Se la richiedente è donna, può chiedere che l'interprete sia di sesso femminile.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiara-

zioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale. Passati tre mesi dall'audizione senza alcun esito il richiedente asilo può svolgere un'attività lavorativa fino a quando il procedimento non sia concluso.

#### Art. 8.

##### *(Decisione sulla domanda)*

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

*a)* riconosce il diritto di asilo al richiedente che possenga i requisiti previsti dalla presente legge;

*b)* rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possenga i requisiti previsti dalla legge;

*c)* adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

#### Art. 9.

##### *(Impossibilità temporanea di rimpatrio)*

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e

tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo anche per i familiari ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Trascorsi cinque anni il titolare di un permesso per impossibilità temporanea di rimpatrio può presentare domanda di cittadinanza che costituisce rinuncia definitiva al rimpatrio.

4. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

## Art. 10.

*(Ricorsi)*

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale competente per territorio rispetto al luogo di domicilio eletto dal richiedente, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

2. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

3. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera.

4. L'eventuale ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3.

5. Qualora il procedimento giurisdizionale non sia definito entro tre mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso.

## Art. 11.

*(Diritto di asilo: permesso di soggiorno e documento di viaggio)*

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

## Art. 12.

*(Rinnovi del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)*

1. L'interessato, tre mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

## Art. 13.

*(Cessazione del diritto di asilo)*

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la cessazione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ri-

cevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la cessazione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla cessazione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio, che si pronuncia entro sessanta giorni. A chi ha presentato ricorso è concesso un permesso per motivi di giustizia. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

## Art. 14.

*(Assistenza ai richiedenti asilo)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli immigrati nonché per le famiglie, le donne e i minori. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-

esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del citato testo unico di cui decreto legislativo n. 286 del 1998, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture pro-

tette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero *pro capite* determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

#### Art. 15.

##### *(Diritti del rifugiato)*

1. Il titolare del diritto di asilo ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino

italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari.

#### Art. 16.

##### *(Assistenza e di integrazione)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di un anno, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in al-

ternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

#### Art. 17.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, ed il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

Art. 18.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.